



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE
E NAZIONALE**

ARTICOLO 1 – PREMESSA E REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE

La partecipazione alla procedura *ex art.* 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è riservata a concorrenti iscritti nei registri professionali della C.C.I.A.A. per “attività compatibile con il servizio di biglietteria aerea e navale” ed abilitati al ME.P.A. per la specifica categoria “SERVIZI – Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi”.

Pertanto, l’invito a partecipare alla gara non costituisce esplicito riconoscimento di tali requisiti, che dovranno essere dimostrati dall’Agenzia con la documentazione a corredo dell’offerta. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale ai fini dell’ammissione alla gara, certificati dall’Agenzia con la documentazione a corredo dell’offerta, avverrà da parte di apposita Commissione, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte. Non saranno ammesse alla gara le offerte formulate da Ditte, seppur invitate, per le quali la Commissione constaterà la mancanza di uno o più requisiti richiesti a pena di nullità.

ARTICOLO 2 - CERTIFICAZIONE SUI REQUISITI RICHIESTI CON LA LETTERA DI INVITO

L’Agenzia aggiudicataria decadrà dall’affidamento qualora risultassero non veritiere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, richiesti con la lettera di invito.

ARTICOLO 3 – OGGETTO, DURATA E VALORE CONTRATTUALE

Il servizio oggetto dell’appalto consiste nella verifica di soluzione di prenotazione e fornitura di:

- a. biglietteria aerea internazionale e nazionale con vettori IATA;
- b. (eventuale) titoli di viaggio relativi a altri mezzi di trasporto quali nave, treno e bus, e la prenotazione occasionale di sistemazione alberghiera;
- c. assistenza e risoluzione di problemi imprevisti (ad esempio scioperi, ritardi/cancellazione voli, ecc.)

per i frequentatori dei corsi che si terranno presso il CoESPU con sede presso la Caserma “Ten. Gen. M.O.V.M. E. A. Chinotto” in Vicenza, alla Via Giacomo Medici n. 87, nonché per le esigenze del CoESPU, del PHQ di Eurogendfor e del Comando NATO SPCoE e del rispettivo personale del quadro permanente inviato in missione.

Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità:

- a. l’Agenzia, a seguito della ricezione, tramite e-mail, della richiesta del referente dell’Amministrazione sarà tenuta a:
 - prenotare i documenti di viaggio relativi alla soluzione accettata;
 - comunicare le prenotazioni con i costi relativi;
 - emettere i titoli di viaggio o i vouchers di soggiorno prenotati e pagare anticipatamente i relativi costi, a seguito di nulla osta dell’Amministrazione;
- b. l’Agenzia sarà responsabile sia della correttezza dei documenti da prenotare e/o emettere, sia di tutte le eventuali procedure successive all’emissione degli stessi (quali ad esempio cambi o modifiche);
- c. l’Agenzia, a seguito delle attività di prenotazione ed emissione, è tenuta ad erogare il servizio di consegna dei documenti in formato elettronico non modificabile, trasmettendo gli stessi agli indirizzi di posta elettronica indicati dall’Amministrazione. Laddove sia espressamente richiesto, i documenti dovranno essere trasmessi in formato cartaceo presso la sede ordinante;
- d. la consegna/trasmisione dei documenti deve avvenire in tempo utile ed essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie al destinatario del servizio e che non siano già contenute nel documento emesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di eventuali restrizioni imposte dal vettore aereo;

- e. il corrispettivo per le prestazioni oggetto della presente gara è composto da:
- l'importo dei diritti di agenzia, offerti in sede di gara, sul servizio di prenotazione e fornitura di biglietteria aerea;
 - il rimborso sul pagamento, anticipato dall'Agenzia, dovuto in forza dell'emissione e consegna dei documenti di viaggio, ivi comprese le eventuali prenotazioni alberghiere;
 - i suddetti corrispettivi sono comprensivi e remunerativi della erogazione di tutte le prestazioni accessorie eseguite dall'Agenzia e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali nascenti dalla convenzione.

Il contratto avrà durata di 2 anni dalla data di stipula.

L'importo contrattuale "a quantità indeterminata", non vincolante per la S.A., ammontante a € 20.000,00 (IVA esclusa), è riferito ai soli diritti di agenzia. Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo e non vincolante in quanto l'Amministrazione si riserva di avvalersi solo dei servizi realmente necessari.

Tale importo tiene conto del costo relativo alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.° 50/2016 che l'Agenzia deve specificatamente indicare con la propria offerta economica, a pena di esclusione.

In particolare il servizio di cui sopra deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. prenotazione, acquisto e consegna di circa 1000 biglietti aerei nazionali/internazionali A/R all'anno (quantità da considerarsi puramente indicativa e, in ogni caso, non vincolante);
- b. i titoli di viaggio saranno, di norma, del tipo "andata e ritorno" con partenze da vari Paesi (prevalentemente africani e asiatici), arrivo in Italia e rientro;
- c. il numero presunto di partecipanti provenienti dall'estero ai Corsi che si terranno presso questo Centro di Eccellenza nell'arco dell'anno è di 600 unità;
- d. l'Amministrazione si riserva di richiedere l'emissione di biglietti anche in favore di conferenzieri, docenti, personale esterno, con oneri a carico di questi ultimi;
- e. per i viaggi in cui siano previste diverse tappe, con una pluralità di vettori, su richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere studiate apposite combinazioni percorso/vettore per ottimizzare i costi, senza penalizzare il servizio all'utenza;
- f. gestione completa del servizio: si precisa sin d'ora che eventuali rimborsi/annullamenti relativi ai biglietti emessi non potranno, in nessun caso, essere gravati da diritti d'agenzia e che l'Amministrazione in tali casi sarà tenuta esclusivamente al pagamento di quanto previsto dalle Compagnie Aeree interessate;
- g. l'Agenzia deve fornire i servizi di cui al presente capitolato con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito all'Amministrazione di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per la prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio;
- h. l'Agenzia deve garantire le migliori condizioni possibili che l'Amministrazione si riserva di verificare; le tariffe proposte dovranno essere le più convenienti tra quelle espresse dal mercato, **pena la risoluzione immediata del contratto a fronte di ripetute alterazioni dei costi rispetto alle tariffe rintracciabili sul web;**
- i. l'Agenzia deve individuare i migliori e più convenienti itinerari di viaggio rispetto alle destinazioni richieste, tenendo conto anche delle specifiche indicazioni dell'incaricato dell'Amministrazione, provvedendo alle relative prenotazioni e all'emissione dei titoli di viaggio;
- j. l'Agenzia deve impegnare per l'esecuzione dei servizi richiesti, proprio personale di provata affidabilità e competenza, a completa disposizione nelle fasce orarie richieste, in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa vigente;
- k. l'Agenzia deve rilevare e risolvere le problematiche che dovessero presentarsi nel corso del servizio;
- l. l'Agenzia si impegna a garantire le prestazioni di cui sopra, alle medesime condizioni tecnico-economiche, anche per le esigenze connesse all'impiego in missione del personale del quadro

permanente CoESPU, del PHQ di Eurogendfor e del Comando NATO SPCoE impiegato in attività di servizio per conto del Ministero Difesa o di altri Dicasteri o Enti, e su diretta richiesta dei medesimi, con emissione di bolla recante il nominativo del titolare, il biglietto emesso ed il relativo importo, con specificazione del diritto di agenzia applicato, come da convenzione; tali biglietti saranno pagati direttamente dall'interessato o dall'Amministrazione su delega scritta di quest'ultimo, entro 7 giorni dalla emissione, a valere sull'importo contrattuale presunto.

L'A.M. si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art 106, co.11 e co.12 , D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di:

- prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- imporre all'appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

L'affidamento decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione del CoESPU, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale. In caso di trasformazione del CoESPU in altro Comando, il nuovo Comandante deciderà se ratificare o meno l'obbligazione commerciale per l'affidamento del servizio in oggetto o indire nuova gara alla quale sarà invitata l'Agenzia aggiudicataria.

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI ACCESSORIE MINIME

In particolare, tenuto conto delle peculiari esigenze istituzionali del Centro, il servizio deve prevedere le seguenti prestazioni accessorie **obbligatorie**, senza costi aggiuntivi di agenzia o ad altro titolo di:

- a. biglietteria navale e ferroviaria;
- b. servizio di prenotazione alberghiera e di consulenza per l'organizzazione di viaggi per gruppi;
- c. servizio di assistenza diretta telefonica e telematica per la prenotazione ed emissione dei biglietti:
 - tramite referente individuato e dedicato per tutta la durata contrattuale (salva sostituzione per le esigenze organizzative della ditta), con reperibilità continua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7; l'Agenzia deve indicare un orario di pausa pasto (massimo 60', fascia 13:00-14:00, 19:00-20:00) all'interno del quale l'operatore è esentato dal rispondere alle e-mail o alle chiamate telefoniche;
 - **indicazione di almeno un'utenza telefonica fissa, di una mobile, e di una mail dedicati in via esclusiva per l'emissione di preventivi, la prenotazione e l'acquisto dei biglietti;** l'Agenzia ha l'obbligo di fornire risposta telefonica diretta tramite il proprio referente dedicato senza uso di centralino/risponditore automatico con attesa;
 - (eventuale) piattaforma web con accesso riservato per la ricerca e prenotazione di biglietti;
- d. mantenimento della validità della prenotazione con cancellazione senza costi aggiuntivi, nei limiti temporali consentiti dalle compagnie di volo.
- e. L'Agenzia deve emettere i biglietti entro un tempo massimo di 60 minuti dalla conferma via mail da parte del referente dell'A.M.; tale arco temporale può essere incrementato:
 - a 90' minuti nel caso vengano contestualmente richiesti più di 5 biglietti;
 - a 120 minuti nel caso di acquisti fatti in regime di emergenza (es. sabato, domenica, festivi o oltre l'orario di chiusura dell'agenzia).

ARTICOLO 5 - DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui ai precedenti articoli, e salve le eccezioni ivi previste, dovranno essere altresì garantite, senza possibilità di eccezione, a soggetti provenienti dai sotto elencati Paesi:

ELENCO PAESI DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE	
Albania	Mauritania
Afghanistan	Mexico
Argentina	Moldova
Armenia	Mongolia

Bangladesh	Morocco
Belize	Mozambique
Benin	Namibia
Bhutan	Nepal
Bosnia and Herzegovina	Nicaragua
Botswana	Niger
Burkina Faso	Nigeria
Burundi	North Macedonia
Cambogia	Paesi bassi
Cameroon	Palestina
Chad	Pakistan
Chile	Paraguay
Colombia	Peru'
Congo	Philippines
Croatia	Romania
Djibouti	Ruanda
Dominic Republic	Senegal
Ecuador	Seychelles
El Salvador	Serbia
Ethiopia	Sierra Leone
Francia	Slovenia
Fiji	Spagna
Gabon	South Africa
Gambia	South Korea
Germania	South Sudan
Ghana	Spagna
Guatemala	Sri Lanka
Guinea Conakry	Tajikistan
Honduras	Tanzania
Indonesia	Thailand
India	Togo
Italia	Tonga
Ivory Coast	Tunisia
Jordan	Uganda
Kazakhstan	Ukraine
Kenya	USA
Kyrgyzstan	U.K
Madagascar	Vietnam
Malawi	Yemen
Malaysia	Yemen
Mali	Zambia

Nel corso dell'anno l'elenco dei Paesi potrà essere integrato senza che ciò comporti aggravii di spesa per l'Amministrazione.

Le prestazioni dovranno, inoltre, essere garantite, alle medesime condizioni economiche, al personale di questo Centro di Eccellenza impiegato in attività di servizio per conto dell'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato alla Ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo il criterio del “**prezzo più basso**”, ai sensi dell’art. 95, co. 2, lett. b), del. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., inteso come maggior sconto unico percentuale applicato sui seguenti prezzi dei soli “*diritti di agenzia*”:

- a) per biglietteria aerea internazionale: € 10,00;
- b) per biglietteria aerea nazionale: € 5,00;

ARTICOLO 7 – BIGLIETTERIA FERROVIARIA E BIGLIETTERIA NAVALE

La partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di biglietteria aerea (internazionale e nazionale) obbliga l’Agenzia a garantire il servizio di biglietteria ferroviaria e navale per il quale, tuttavia, non potranno essere applicati “*diritti d’agenzia*” anche in ragione dell’esiguità delle esigenze di questo Centro di Eccellenza.

ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELL’OBBLIGAZIONE

L’obbligazione per il servizio di biglietteria aerea internazionale e nazionale avrà durata 24 mesi, decorrente dalla data di stipula.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, i termini e le modalità di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE DELL’AGENZIA – RECLAMI SUI SERVIZI IN GENERALE

L’obbligazione sarà risolta per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti della stessa tipologia da parte dell’Agenzia, accertati per 5 volte nell’arco temporale di efficacia contrattuale da parte questo Centro.

Per grave irregolarità si intende:

- a. mancata indicazione di almeno un’utenza telefonica fissa, di una mobile, e di una mail, dedicati in via esclusiva per l’emissione di preventivi, la prenotazione e l’acquisto dei biglietti;
- b. accertata alterazione dei costi rispetto alle tariffe rintracciabili sul web;
- c. mancata individuazione del referente dedicato;
- d. mancata reperibilità;
- e. mancata, errata o tardiva emissioni di biglietti.

Nel caso in cui l’Agenzia venga meno agli impegni indicati nell’obbligazione commerciale per il mancato adempimento degli obblighi inerenti al servizio affidato e non giustifichi in maniera esaustiva le mancanze contestate, l’Amministrazione potrà comminarle le penalità previste dall’articolo successivo.

ARTICOLO 11 - PENALITÀ

La violazione da parte della Ditta, dei dipendenti o di persone che la coadiuvano di una qualunque obbligazione contenuta nel presente capitolato Tecnico-Amministrativo, nella lettera di invito e nella stipulanda obbligazione commerciale, regolarmente comunicata per iscritto dal Servizio Amministrativo e derivante da colpa o dolo, darà luogo all’applicazione a carico dell’aggiudicatario di una penale secondo le indicazioni sotto meglio specificate, a seconda della gravità della violazione, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. L’importo delle penali potrà essere automaticamente trattenuto sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva, comunque, la possibilità di revocare la commessa con incameramento della cauzione per i casi di reiterate o più gravi inadempienze, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La quota trattenuta sul deposito cauzionale precedentemente versato deve essere reintegrata dall’aggiudicatario entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto prelievo.

In caso di ritardo rispetto ai termini previsti dalla stipulanda obbligazione commerciale relativamente ai servizi offerti, saranno applicate le disposizioni degli artt. 124, 125, 126 e 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Qualora nell'esecuzione dei servizi offerti si verificassero inadempienze, l'Agenzia ne riceverà contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata cui deve rispondere entro 15 giorni.

Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite, l'Agenzia sarà assoggettata all'applicazione di penalità che, a seconda della gravità della inadempienza, potranno variare da un minimo del 2% ad un massimo del 10% dell'importo del singolo ordine al netto di I.V.A., in applicazione dell'art. 125 del citato Decreto. Tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione dovesse sopportare per sopperire alle deficienze constatate.

In aggiunta saranno applicate le seguenti specifiche penalità:

Inadempienza contestata	Penalità prevista
Mancata reperibilità telefonica/mail/on line (art. 4, par. c), oltre 30' dal contatto dell'A.M.	€ 100,00
Mancata, errata o tardiva emissione del biglietto, in violazione dei tempi indicati all'art. 4, par. c. e d. del presente Capitolato, salva l'esecuzione in danno dell'appaltatore.	€ 50,00 per ogni biglietto
Accertata mancata applicazione della migliore tariffa sul biglietto emesso dalla Compagnia aerea.	€ 50,00 per ogni biglietto, oltre il rimborso della maggiore spesa sostenuta dall'A.M.
Tardiva emissione dell'estratto conto nominativo, da sottoporre al controllo di questa A.M., necessario per la successiva fatturazione/tardiva fatturazione (art. 16).	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

L'Agenzia non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione della commessa, la momentanea deficienza/sciopero del personale.

L'Amministrazione provvederà a far eseguire la commessa non eseguita nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese dell'Agenzia stessa.

Le penalità di cui sopra saranno determinate, con giudizio insindacabile, dal Capo Servizio Amministrativo, sulla base della segnalazione del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale che si individua nel Comandante del Reparto Corsi pro tempore, tramite PEC. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'Agenzia fosse incorsa deve essere presentata tramite PEC, "pena la decadenza", entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della contestazione.

Detta domanda, in bollo, corredata dagli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, deve essere indirizzata a questo Centro per la disapplicazione delle penalità, ovvero per il mantenimento delle medesime da applicare con apposito procedimento, ex Legge n. 241/1990.

L'Agenzia è tenuta a comunicare, a mezzo PEC, ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi negoziali, entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, però, per la Ditta, diritto all'accoglimento della domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere adottato a fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate ove non sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla stipulanda obbligazione commerciale, rimane salva la facoltà dell'A.M. di avvalersi degli artt. 124 e 127 del D.P.R. 236/2012 che prevede l'esecuzione in danno per la parte della commessa non eseguita dall'Agenzia nei termini previsti dall'atto negoziale.

In caso di inadempimento dell'Agenzia anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulanda obbligazione commerciale, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che sarà assegnato dal CoESPU, beneficiario della commessa, la relativa obbligazione commerciale sarà considerata risolta di diritto e ritenuta

la cauzione definitiva se non ancora restituita, e/o applicata una penale equivalente, nonché si potrà procedere nei confronti dell'esecutore della commessa per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI FISCALI

L'Agenzia è tenuta a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme fiscali e contabili in vigore connessi con l'esercizio delle attività affidate, tenendo salva l'Amministrazione e il Centro da qualsiasi forma di rivalsa di terzi.

ARTICOLO 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Agenzia deve applicare ai propri dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio affidato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e per la località ove si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla provincia ove si svolge il servizio.

L'Agenzia si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ARTICOLO 14 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Agenzia assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni arrecati all'Amministrazione, ai Comandi o a terzi in dipendenza di mancanze o di trascuratezze nell'esecuzione degli obblighi assunti con l'obbligazione commerciale.

Per quanto riguarda gli eventuali danni causati agli utenti finali dell'Amministrazione ed imputabili alla Ditta, i relativi risarcimenti saranno regolamentati dalle direttive comunitarie e dalle leggi italiane in materia.

È quindi a carico dell'Agenzia il risarcimento delle eventuali spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione e degli eventuali danni da questa subito in relazione alle due fattispecie sopra indicate.

ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi s'intendono fissi e invariabili. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, l'obbligazione è aleatoria per volontà delle parti le quali rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato Tecnico-Amministrativo, l'Agenzia emetterà fatture posticipate sulla base dell'ordinativo emesso dal Capo Servizio Amministrativo pro tempore, che dovranno essere:

- **anticipate via mail** mediante documento/estratto conto provvisorio in cui siano dettagliatamente elencati i nomi dei titolari dei biglietti emessi per la specifica esigenza, le tratte ed i relativi importi unitari e totali, con specifica indicazione dei diritti di agenzia, **entro 5 giorni lavorativi** dalla emissione dei biglietti (da indirizzarsi all'indirizzo che sarà fornito dall'A.M.);
- **intestate** al CoESPU, Via Giacomo Medici n. 87 – C.A.P. 36100 – Vicenza (C.F. 95082790247);
- **emesse in relazione al relativo ordinativo, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'estratto contro provvisorio.**

Le fatture, che ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 dovranno essere emesse in **formato elettronico** e trasmesse a questo Servizio Amministrativo al **CUU 5DYI6**, con le modalità specificate nei citati provvedimenti normativi (*Sistema di Interscambio SdI* -

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm>) solo a conclusione del servizio (al termine, cioè, del viaggio di rientro dei frequentatori), dovranno indicare l'esatta denominazione del Corso al quale si riferiscono e riportare gli importi dovuti, distinguendo tra quelli dovuti a fronte di emissione dei titoli di viaggio e quelli dovuti a titolo di diritti di agenzia; alle fatture, inoltre, dovranno essere allegati gli elenchi del personale a favore del quale sono stati emessi i titoli di viaggio con la specifica delle relative tratte. Il Dipartimento Studi e Ricerche del CoESPU provvederà ad accertare la regolarità e la correttezza di tali dati ai fini del successivo pagamento da parte dell'Amministrazione.

La fattura elettronica deve recare il CIG, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato dedicato per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, L. 136/2010, l'importo totale del documento, specificando la quota imponibile e l'IVA, applicando il codice "S" per lo "split payment".

Il pagamento sarà quindi effettuato nei termini di legge decorrenti dalla data di arrivo della fattura, detratte le eventuali penalità di cui l'Agenzia si sia resa passibile, limitatamente all'importo imponibile, in conformità a quanto previsto dal richiamato "split payment" (ex art. 1, co. 629, Legge 23.12.2014, nr. 190, c.d. "Legge di Stabilità 2015", introduzione della scissione del pagamento IVA a carico della P.A.), previa verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione telematica della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, attestante il regolare versamento dei contributi, premi e accessori, con data non anteriore a 4 mesi.

Per le prestazioni rese a favore di personale di questo Centro impiegato in attività di servizio per conto dell'Amministrazione saranno emesse apposite bolle, in luogo delle fatture: le stesse dovranno riportare gli importi dovuti, distinguendo tra quelli dovuti a fronte di emissione dei titoli di viaggio e quelli dovuti a titolo di diritti di agenzia.

L'Amministrazione non liquiderà, in nessun caso, diritti di agenzia i cui importi non compaiano in alcuna fattura o bolla.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione a favore dell'Agenzia nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di buona esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione, che sarà apposta solo una volta conclusi i viaggi per i quali sono stati acquistati i titoli, a mezzo di bonifico postale a favore del conto corrente indicato nella fattura.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se "ope legis" o per fatto previsto negli atti legali dell'Agenzia e pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. In difetto di tale comunicazione l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui pagamenti scaturenti dall'obbligazione commerciale non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi alcuna cessione, se non vi aderisca l'Amministrazione. Conseguentemente le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono ammessi dalla legge, dovranno essere notificati all'Amministrazione per il preventivo assenso.

Ai sensi della Legge n. 2/2009 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà alla richiesta per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva al fine di verificare la regolarità contributiva della Ditta. In caso di accertata irregolarità, l'Agenzia sarà chiamata a sanare la propria posizione nei confronti dell'Ente previdenziale nel termine di 5 (cinque) giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà a versare quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute direttamente a favore dell'istituto creditore.

ARTICOLO 17 - SPESE INERENTI ALL'OBBLIGAZIONE

Gli oneri di bollo dell'obbligazione commerciale e di eventuale registrazione "in caso d'uso" sono a totale carico della Ditta.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi dell'obbligazione commerciale, l'Agenzia deve eleggere il domicilio presso il quale riceverà la corrispondenza, indicando espressamente il nominativo del referente specificatamente

individuato per l'esecuzione della commessa, un recapito telefonico e una mail dedicati per il servizio di assistenza telefonica 24/24, 7/7, un indirizzo mail e un indirizzo PEC.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio e senza ricorso ad atti giudiziari, risolvere di diritto il rapporto commerciale, con conseguente rivalsa sulle spettanze, cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che l'Agenzia possa pretendere indennizzi di sorta, nei seguenti casi:

1. grave inadempienza contrattuale o frequenti mancanze dell'Agenzia nell'esecuzione del servizio (art. 1662 c.c.);
2. qualora emergano, a seguito di verifiche d'ufficio, documenti mendaci presentati dall'Agenzia in sede di gara o di sottoscrizione dell'obbligazione commerciale;
3. a seguito di frequenti inosservanze alle regole, agli obblighi e agli adempimenti stabiliti nell'obbligazione commerciale e nel presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, oggetto di contestazione scritta da parte dell'Amministrazione;
4. sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso per un periodo superiore a 5 giorni continuativi;
5. cessione dell'obbligazione o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
6. cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o a seguito di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
7. morte di uno dei soci, ove l'Agenzia sia costituita in Società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci (art. 1674 c.c.);
8. violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, assicurativi e retributivi a favore del personale dipendente della medesima Ditta;
9. violazioni ripetute delle norme di sicurezza e prevenzione;
10. grave violazione delle leggi o delle clausole contrattuali, accertate in nr. 5 circostanze; per violazione "grave" si intende in particolare:
 - mancata indicazione di almeno un'utenza telefonica fissa, di una mobile, e di una mail, dedicati in via esclusiva per l'emissione di preventivi, la prenotazione e l'acquisto dei biglietti
 - accertata alterazione dei costi rispetto alle tariffe rintracciabili sul web;
 - mancata individuazione del referente dedicato;
 - mancata reperibilità;
 - mancata, errata o tardiva emissioni di biglietti;
11. inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 c.c.); in tali ipotesi l'Agenzia potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell'art. 68 del R.C.G.S.;
12. impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt. 1463 e 1464 c.c.) e nei casi di trasferimento o di soppressione dell'Ente militare. Tale comunicazione deve essere fornita all'Agenzia almeno trenta giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da causa di forza maggiore;
13. omessa esibizione di documentazione legittimamente richiesta dall'Amministrazione per gli accertamenti di competenza ovvero legittimamente richiesta da altre pubbliche amministrazioni;
14. accertata mancanza di riservatezza;
15. mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità sottoscritto ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
16. per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile.

L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il rapporto commerciale allorché le transazioni finanziarie ad essa connesse siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste italiane ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.

L'Amministrazione potrà, infine, procedere alla rescissione immediata dell'obbligazione commerciale in caso di attivazione di convenzioni Consip e/o sottoscrizione di un contratto per il medesimo servizio da parte della stazione appaltante qualificata dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei Carabinieri).

Il rapporto contrattuale s'intende risolto con il semplice invio da parte dell'Amministrazione tramite PEC.

La risoluzione dell'obbligazione sarà disposta con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato l'obbligazione e con essa sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno alla Ditta.

L'affidamento a terzi sarà notificato all'Agenzia a mezzo PEC e conterrà l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dei relativi importi.

All'Agenzia inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'obbligazione risolta. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso di minore spesa, nulla compete - e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

In caso di risoluzione dell'obbligazione l'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento e informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma, di cui venisse a conoscenza l'Agenzia contraente o il suo personale, in relazione al servizio assicurato e alle attività connesse, deve essere trattato come materiale riservato; non potrà, pertanto, essere divulgato in alcun modo ed in qualsiasi forma ed in ogni caso non potrà essere utilizzato a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza. In caso di violazione, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto commerciale, fermo restando l'obbligo dell'Agenzia di risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Gli obblighi di riservatezza non riguardano le notizie o informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già state portate a conoscenza dell'Agenzia contraente da terzi a valido titolo. E' in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione dell'Arma, anche qualora contenga notizie già di pubblico dominio. Tali obblighi sussisteranno per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto tra l'Agenzia e l'Amministrazione.

ARTICOLO 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a. titolare del trattamento è il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC avi41274@pec.carabinieri.it, tel. 0444932048, mail coespusa@carabinieri.it;
- b. il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC avi41274@pec.carabinieri.it, tel. 0444932040, mail coespusa@carabinieri.it;
- c. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

- e. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo – Sez. Gestione Finanziaria, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- g. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h. avverso il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del discendente contratto, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno decise dalla commissione costituita ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 236/2012, ai fini dell'art. 240, co. 5, del D.P.R. 90/2010. Il Foro competente è individuato in quello di Vicenza.